Mod. 9/2010

Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dipendenti dell'industria della ceramica e di materiali refrattari

Sede legale e amministrativa:
Via F. Cavallotti 106 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel: 0536 980420 - Fax: 0536 980421
e-mail: info@foncer.it - PEC: foncer@legalmail.it
sito Internet: www.foncer.it

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

(da compilare a cura dell' iscritto)

► DATI DELL'ADERENTE

Cognome

Nome — Se ☐ M ☐ F

Codice fiscale — Data di nascita

Luogo di nascita — Provincia

Indirizzo di residenza — Num. Civico-

Comune — CAP — Provincia

Telefono — Prima iscrizione a forme pensionistiche complementari (facoltativo): …… /…… /……

☐ **ATTIVAZIONE**

Il/La sottoscritto/a chiede di attivare, oltre all'aliquota dell'1,4% obbligatoria, la contribuzione volontaria aggiuntiva pari a:

☐☐☐.☐☐☐,☐☐ €

a decorrere dalla seguente data: 0 1 ☐☐ ☐☐☐☐

☐ **VARIAZIONE**

Il/La sottoscritto/a chiede di variare la contribuzione volontaria aggiuntiva precedentemente attivata portandola a:

☐☐☐.☐☐☐,☐☐ €

a decorrere dalla seguente data: 0 1 ☐☐ ☐☐☐☐

☐ **SOSPENSIONE**

Il/La sottoscritto/a chiede di sospendere la contribuzione volontaria aggiuntiva precedentemente attivata:

☐☐☐.☐☐☐,☐☐ €

a decorrere dalla seguente data: 0 1 ☐☐ ☐☐☐☐

Data ☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐ Firma dell'aderente ……

► DATI DELL'AZIENDA (da compilare a cura dell'azienda)

Denominazione Azienda

Codice Fiscale Azienda

Tel. Fax

Data di ricezione ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

Timbro e firma dell' azienda

AVVERTENZA PER IL LAVORATORE: "REGIME FISCALE"

Si evidenzia che i contributi annui complessivamente versati al fondo (dal lavoratore - obbligatori e volontari aggiuntivi - e dal datore di lavoro), ad eccezione delle quote di TFR, sono deducibili entro il limite massimo di 5.164,57 Euro. Se il lavoratore quindi versa contributi che eccedono i predetti limiti, questi non saranno deducibili dal reddito complessivo; tuttavia, nella fase della erogazione della prestazione finale, è riconosciuta l'esenzione della parte corrispondente a questi contributi. A tal fine, l'iscritto deve, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti, comunicare al fondo l'ammontare dei contributi versati e non dedotti.